



Verbale di Assemblea Straordinaria

dell'Associazione

Corale Giovanni Pierluigi da Palestrina A.P.S.

Sede: Corso Manfredo Fanti, 89 – 41012 Carpi (MO)

C.F 90014020367

Ordine del giorno: Lettura, discussione e approvazione dello Statuto

Oggi **25 Maggio 2021**, alle ore 21,00, presso la Sede di Corso Manfredo

Fanti, 89 si svolge, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria

dell'associazione Corale Giovanni Pierluigi da Palestrina, per provvedere

agli adeguamenti normativi e all'aggiornamento dell'Atto Costitutivo e

dello Statuto dell'Associazione, richiesti dal codice del terzo settore, D.

Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni.

Presiede l'assemblea la Presidente dell'associazione Sig.ra Artioli

Gabriella, che, verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle

norme statutarie, come da separato foglio presenze, illustra ai presenti che,

in base al summenzionato D. Lgs. N. 117/2017, l'Associazione ha tempo

fino al 31 maggio 2021, per recepire nel proprio Statuto le modifiche rese

necessarie dal codice del terzo settore.

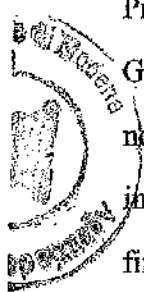
La Presidente, pertanto, procede a dare lettura dello Statuto con le relative

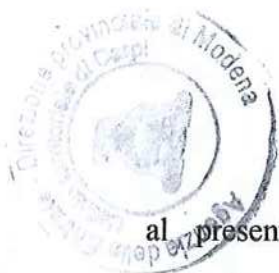
modifiche, in particolare segnala la variazione dell'Associazione in A.P.S.

(Associazione di Promozione Sociale). Dopo alcuni interventi, per

richiesta di chiarimenti sull'esposizione dei documenti, i presenti

deliberano all'unanimità di approvare lo Statuto nel nuovo testo, allegato





al presente Verbale e incaricano la Presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente Assemblea, attraverso la registrazione presso l'Agenzia entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione dovrà essere iscritta.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 comma tre del D. Lgs. 117/2017, in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

Visto che non sono stati presentati ulteriori argomenti da trattare,

l'Assemblea si scioglie alle ore 21⁴⁵

Carpi, 25 Maggio 2021

il Presidente Gabriella Artioli

CORALE

Gierluigi da Palestina

Presidente

Il Vice Presidente Maria Depedri

Il Segretario Alessandra Razzano

Allegato: Foglio presenze Soci

N° 24

Soci Rappresentati per delega

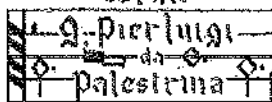
N° 10

Soci Assenti

6

Tot.

40



27 MAG. 2021

STATUTO 2021

CORALE GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA APS

C.F. 90014020367

- ADEGUATO ALLE PREVISIONI NORMATIVE DEL "CODICE DEL TERZO

SETTORE Di cui al D. Lgs. 3 Luglio 2017, N° 117 e successive modificazioni-

Art. 1 Costituzione

È costituita dal J. G. B. F., l'associazione di promozione sociale Corale Giovanni Pierluigi Da Palestrina.

Ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", l'associazione di promozione sociale Corale Giovanni Pierluigi Da Palestrina assumerà la seguente denominazione "Corale Giovanni Pierluigi Da Palestrina -APS", con sede legale nel comune di Carpi (MO) in via Corso Manfredo Fanti, 89.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.





di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nel settore indicato alla lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, rivolte agli associati o a favore di terzi.

In particolare i coristi della corale Palestrina sono uniti dalla stessa passione per il canto, al di sopra di ogni discriminazione di età – sesso – idea politica – fede religiosa – estrazione sociale, desiderosi di contribuire alla salvaguardia, alla diffusione, alla valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio, in genere, del canto corale classico e popolare. La Corale Palestrina è, pertanto, indipendente, apartitica, a-sindacale et a-confessionale.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) lo studio sistematico di tutti i problemi legati all'arte del canto;
- b) la ricerca sia storica che musicologica e lo studio di composizioni vocali d'insieme, di epoche, origini e natura diverse (esempio: canto gregoriano, canto medioevale con strumenti dell'epoca, canto polifonico del '500, canto del melodramma italiano ottocentesco, canto popolare), a seconda del contesto di esecuzione;
- c) l'esecuzione pubblica di canti corali d'autore, anche opportunamente elaborati da spunti popolari, mediante concerti o partecipazioni a Rassegne o a qualsiasi tipo di iniziativa che possa contribuire alla riuscita e alla diffusione degli scopi culturali e delle attività suesposte;
- d) l'animazione delle Celebrazioni Liturgiche nelle principali festività religiose o manifestazioni varie nel territorio comunale o regionale;
- e) l'intervento diretto e particolareggiato nel mondo della scuola – elementare, media, superiore – che, soprattutto mediante una più intensa collaborazione con il corpo docente, possa rendere più agevole e formativa l'educazione musicale, con esibizioni esemplificative delle singole sezioni vocali del coro o del coro nel suo insieme;
- f) la sensibilizzazione sugli scopi istituzionali e sulle attività dell'associazione presso le istituzioni preposte per operazioni di promozione culturale, attraverso gli organi di propaganda e di stampa;
- g) stipulazione di accordi e convenzioni con Enti privati e/o con Istituzioni pubbliche;





- h) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- i) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- j) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarie le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.





Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art.4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

I soci hanno tutti gli stessi diritti e doveri e possono essere cantori o socio sostenitori. Il socio cantore sono le persone che secondo quanto previsto dal regolamento interno dell'associazione si sono distinti per le proprie doti canore e potranno far parte dei coristi del Coro Palestrina.

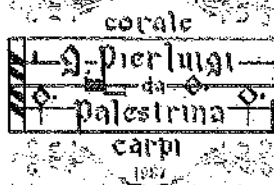
Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta dalla parte degli interessati.

In caso di domanda di ammissione come associato, presentata da un minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi





L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione, che, salvo casi di forza maggiore, avrà effetto dopo un preavviso di due mesi dall'avvenuta comunicazione, tenuto conto degli impegni canori che l'Associazione ha assunto nel periodo.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

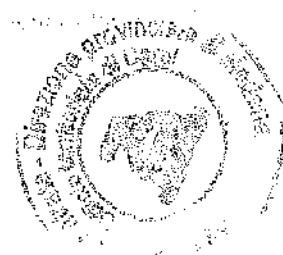
La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- d) Astenersi dal diffondere a terzi le notizie di cui si viene a conoscenza, nell'ambito dell'organizzazione, nel rispetto della privacy.

I soci hanno diritto:





- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto. I minorenni votano tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale;
- c) ad accedere alle cariche associative.
- d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia previa richiesta scritta al consiglio direttivo che predisporrà i documenti.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7- Libri Obbligatori

- Libro dei Soci (generalità soci, quote associative pagate, date di adesione e uscite);
- Libro dei Verbali dell'Assemblea (delibere ordinarie o straordinarie, in ordine di data, con allegato il Foglio-Presenze dei partecipanti);
- Raccoglitore dei Verbali del Consiglio Direttivo (incontri e delibere del Consiglio, in ordine di data);
- Registro degli Assicurati (vidimato dall'apposito servizio comunale).
- i verbali dell'organo di controllo o di altri organi (se necessari).

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

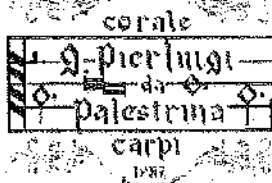
- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) l'Organo di controllo

Le cariche associative vengono rimpiegate a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico, compresi i rimborsi chilometrici, secondo le tabelle ACI.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.





Art.9 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e i minorenni, tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale. Possono votare gli associati in regola con il versamento della quota sociale alla data dell'assemblea.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.





L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

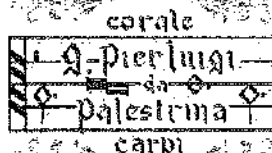
Art. 10 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro





sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario (anche con funzioni di Promoter), un Economo, un Archivist.

Al consiglio direttivo partecipano anche il Maestro Direttore e Istruttore del Coro, come uditori senza diritto di voto.

Ciascun componente il Consiglio Direttivo può assumere la funzione di Promoter, cioè di ricercatore e organizzazione di eventi, da sottoporre al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

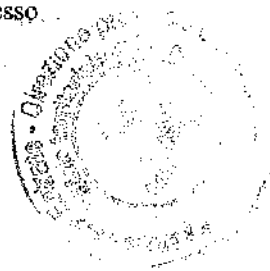
Il Consiglio direttivo è Presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

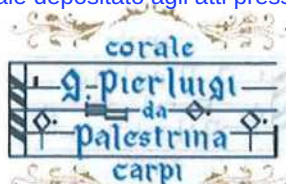
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art.11 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.





Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vice-Presidente convoca il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni, per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.12 Il Segretario

Nell'ambito dell'Associazione, Il Segretario svolgerà compiti amministrativi, in ottemperanza a quanto stabilito dalle Delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e a supporto dell'attività del Presidente e Vice-Presidente. Terrà aggiornato il Libro Soci, compresa la registrazione delle quote associative e il Libro delle Assicurazioni pagate. Aggiungerà i Fogli presenze dei coristi, durante le prove e durante le esecuzioni musicali e si farà parte diligente, per controllare eventuali assenze prolungate e non giustificate.

Oltre alle attività proprie di segreteria e di amministrazione, potrà ricoprire la funzione di Promoter, come tutti gli altri consiglieri, per l'attività musicale esterna della Corale, per le funzioni religiose o per le Rassegne corali del territorio o per altre iniziative, d'accordo con il Maestro Direttore. Avrà il compito di seguire la promozione degli eventi, di far stampare le Locandine, gli inviti o altro materiale promozionale.

Art 13 Organo di Controllo

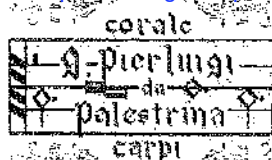
L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8





giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

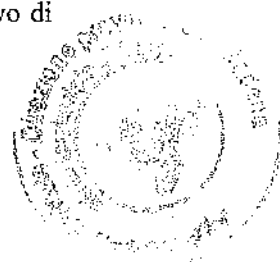
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.





Art. 15

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. È soggetto a tassa di registro in misura fissa.

Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in caso di modifiche necessarie da adeguamento normativo.

Data e luogo **CARPI, 25.05.2021**

CORALE

G. Pierluigi da Palestrina APS
(il Presidente)

Firma presidente e segretario se si modifica lo statuto

SEGRETA RIO
ALESSANDRA FAZZANO

Rossano Alessi

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il **27 MAGGIO 2021**

N° **932**

Atti Privati Serie 3

€ **0 - Atto Esente**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

dott.ssa Paola BOLLIGI

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

dott. CAMOCCIANI

Dott.ssa Paola BOLLIGI

Funzionaria Tributo

